



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E DEL MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Veneto

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it

Direzione Valutazioni Ambientali, supporto
giuridico e contenzioso

valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e, p.c.

All' Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria del Sig. Ministro

Alla Segreteria del Viceministro

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato

All'Ufficio Legislativo

Al Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)

Alla Direzione generale valutazioni ambientali
(VA)

sede

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/06 in materia di valutazione di incidenza e di attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.

Con nota prot. n.167098 del 16/03/2026 è pervenuto a questo Ministero l'interpello ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 152/06, predisposto da codesta Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, riguardante la valutazione di incidenza ambientale

ID Utente: 18876

ID Documento: TBM-03-18876_2026-0025

Data stesura: 03/06/2026

✓ Resp. Div.: Maturani A.

Ufficio: TBM-03

Data: 05/06/2026

✓ Resp. Seg. DG: Martino D.

Ufficio: TBM

Data: 05/06/2026



di cui dall'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), disposizione trasposta nell'ordinamento interno con l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

L'interpello si riferisce, in particolare, all'applicazione della valutazione di incidenza ambientale all'ambito delle "attività" e si sviluppa nei cinque seguenti quesiti:

- 1) *che cosa si intende per attività e in quali termini giuridici viene circoscritta la sua definizione in rapporto alla procedura di VINCA;*
- 2) *se la procedura di VINCA si rende necessaria per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione;*
- 3) *se per le attività corrispondenti alla mera fruizione del territorio (senza quindi comportare installazioni di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione) è sufficiente il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall'Amministrazione competente;*
- 4) *se coerentemente al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si rende necessario attivare la procedura di VINCA per le attività che andranno svolte in corrispondenza di aree che sono state già oggetto di una valutazione ambientale nell'ambito della procedura di VAS, in quanto integrata con la VINCA;*
- 5) *se una valutazione tecnica preliminare fondata sull'esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all'articolo 12 della "Direttiva Uccelli" e all'articolo 17 della "Direttiva Habitat", possa individuare, all'interno dei siti della rete natura 2000, ambiti per i quali non si rende necessaria la procedura di VINCA, non presentando caratteristiche intrinseche proprie per la conservazione soddisfacente di habitat e specie.*

Per riscontrare i suddetti quesiti si è fatto riferimento, oltre che alla normativa eurounitaria sopra richiamata e al relativo regolamento di recepimento nell'ordinamento interno, ai documenti di indirizzo della Commissione europea elaborati anche sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, organo deputato all'interpretazione del diritto europeo.

In particolare, si è fatto riferimento alla comunicazione della Commissione europea "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" C(2018) 7621 *final* del 21/11/2018 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25/01/2019 - 2019/C 33/01) e alla comunicazione della Commissione europea "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 *final* del 29/09/2021 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28/10/2021 – 2021/C 437/01).

Si è fatto, altresì, riferimento alle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza ambientale*, adottate con l'Intesa sancita il 28/11/2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28/11/2019) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/2019. Come noto, le Linee guida in parola sono state adottate per ottemperare agli

impegni assunti con la Commissione Europea per l'archiviazione del precontenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, con il quale è stata contestata all'Italia una sistematica non corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Preliminarmente si ritiene utile sottolineare che tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza contenute nelle disposizioni e nei documenti interpretativi e di indirizzo sopra richiamati c'è quella di essere una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni e l'introduzione di zone *buffer* in cui non applicare la valutazione di incidenza ambientale in assenza di opportune verifiche preliminari. Inoltre, occorre considerare che, nell'ambito di tale verifica, si deve fare riferimento a tutte le interferenze funzionali, dirette o indirette, di un piano, progetto, intervento o attività sui siti della Rete Natura 2000, a prescindere dal fatto che gli stessi ricadano all'interno o all'esterno dei perimetri dei siti interessati.

Alla luce di quanto premesso, si riporta di seguito la trattazione dei singoli quesiti posti con l'interpello in oggetto.

Quesito n. 1) che cosa si intende per attività e in quali termini giuridici viene circoscritta la sua definizione in rapporto alla procedura di VINCA.

Essenziale per dare risposta al primo quesito è il richiamo letterale all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, almeno fino al paragrafo 3:

“1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali (...) e delle specie (...) presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito (...), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.

Con riguardo alle finalità generali di tutela dei siti Natura 2000 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva Habitat, il disposto del paragrafo 3 dell'articolo 6 va considerato

sempre in relazione a quello dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo. In particolare, è importante tenere presente che anche se un'iniziativa o attività non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dovrà comunque essere compatibile con le altre precedenti disposizioni sopra richiamate.

Ciò anche in virtù dei principi di prevenzione e precauzione, quali principi generali in tema di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

A tal riguardo le Linee guida nazionali puntualizzano, al paragrafo 1.2, che:

“Inoltre è opportuno evidenziare che diversi contenziosi o pre-contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato italiano relativi ad esclusioni dalla valutazione di incidenza di interventi o attività che possono ~~avere~~ generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, possono trovare fondamento nell'ambito della presunta violazione dell'art. 6.2.

Questo in considerazione del fatto che, se non adeguatamente e preventivamente regolamentate attraverso specifiche Misure di Conservazione, tali azioni sono passibili di comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato.

Da ciò ~~ne~~ consegue che, tra le finalità generali del paragrafo 2, è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4 e, dunque, eventuali difformità nell'applicazione della valutazione di incidenza, possono configurarsi come inosservanze rispetto all'applicazione dell'articolo 6.2. Proprio per tale ragione le disposizioni dell'art. 6.3 devono essere estese non ai soli piani o progetti ma a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sul sito/i Natura 2000.

Pertanto, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.”

Nella sezione 4.4 della comunicazione C(2018) 7621 *final* del 21/11/2018 richiamata in premessa, viene, inoltre, affermato che “[...] la direttiva non circoscrive la portata di un "piano" o di un "progetto" facendo riferimento a categorie particolari dell'uno o dell'altro. Piuttosto, il principale fattore di limitazione è dato dal fatto che essi possano o meno avere incidenze significative su un sito. [...] un corollario dell'applicabilità dell'articolo 6, paragrafo 2, anche ad attività escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è che quanto più ristretta è la definizione di "piano" e di "progetto", tanto più limitati sono gli strumenti per soppesare un interesse di conservazione a fronte di un interesse contrapposto di non conservazione e quindi garantire la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, ossia evitare il degrado e la perturbazione.”

Il principio sopra evidenziato è ripreso nella comunicazione della Commissione europea C(2021) 6913 *final* del 29/09/2021, in cui nella sezione 3.1 si evidenzia preliminarmente la

necessità di esaminare la probabilità che un piano o progetto abbia implicazioni significative su un sito Natura 2000, da solo o in combinazione con altri piani o progetti e successivamente che: *“La direttiva non limita l’ambito di applicazione di un piano o di un progetto a categorie specifiche. Il fattore chiave è dato dalla loro capacità di **avere incidenze significative su un sito di Natura 2000**”.*

Pertanto, la Direttiva Habitat non riporta una definizione di “piano” e di “progetto” in quanto l’elemento discriminante è la probabilità e capacità di avere o meno incidenze significative su un sito Natura 2000.

Il medesimo elemento discriminante è valido anche per qualsiasi attività che interessa il sito Natura 2000, a prescindere dalla sua definizione all’interno di categorie predeterminate.

Ciò non consente, pertanto, di offrire al quesito posto da codesta Regione elementi dirimenti di carattere generale da declinare nell’applicazione della norma.

In conclusione, sulla base di quanto richiamato e nella condivisa considerazione che dalle fonti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non emerge una definizione positiva del termine attività, non può che sostenersi che in rapporto alla procedura di VInCA le singole attività siano da verificare, caso per caso, nel rispetto delle finalità proprie della Direttiva Habitat.

Quesito n. 2) se la procedura di VINCA si rende necessaria per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione.

I principi che sottendono la risposta al secondo quesito sono i medesimi già richiamati per il precedente quesito. In particolare, è necessario ribadire il presupposto secondo cui tra le finalità generali del paragrafo 2 dell’articolo 6 è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4.

In tal senso è possibile affermare che i regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un qualsiasi titolo autorizzativo non sempre sono in grado di “intercettare” tutte le fattispecie suscettibili di entrare in contrasto con le finalità dell’articolo 6 paragrafi 2 e 3 della Direttiva Habitat. Ne consegue che non è possibile adottare come termine delimitativo per l’assoggettabilità alla VInCA di un’attività l’esistenza, per essa, di un qualche regime amministrativo di rilascio del titolo autorizzativo.

La comunicazione C(2018) 7621 *final* del 21/11/2018 richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/01/2006 (Causa C-98/03, punti 43-52) la quale ha stabilito, tra l’altro, che: *“[...] i progetti non possono essere esclusi dall’obbligo di valutazione esclusivamente per il fatto che non sono soggetti ad autorizzazione [...]”*. Anche in questo caso essendo tale posizione fondata sui principi e le finalità generali della Direttiva Habitat, in particolare dell’articolo 6, si ritiene estensibile ed applicabile anche all’ambito delle attività.

Pertanto, in risposta al quesito n. 2 si ritiene che la procedura di VIncA possa rendersi necessaria anche per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione.

L'esclusione aprioristica dalla procedura di VIncA di dette attività rappresenterebbe, pertanto, una violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6.2 e 6.3 della Direttiva Habitat.

A riguardo si evidenzia l'indicazione contenuta nelle Linee guida nazionali a proposito del carattere "prevalentemente" endoprocedimentale della VIncA (sezione 2.1: [...]) *La procedura di screening nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento [...]*, fattispecie che, quindi, non esclude a priori un'autonoma attivazione della procedura in parola qualora circostanze specifiche richiedano la necessità di una verifica preventiva.

Quesito n. 3) se per le attività corrispondenti alla mera fruizione del territorio (senza quindi comportare installazioni di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione) è sufficiente il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall'Amministrazione competente.

Anche per la risposta al quesito n. 3 è utile riferirsi agli orientamenti contenuti nella comunicazione C(2018) 7621 *final* del 21/11/2018. In particolare, nella sezione 4.2 si afferma che: *"È opportuno rilevare che attività compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito o che vi contribuiscono possono già essere contemplate dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 – a titolo di esempio, pratiche agricole tradizionali favorevoli a particolari tipi di habitat e specie. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, costituiscono una forma di regime di autorizzazione, che definisce le circostanze nelle quali i piani ed i progetti con potenziali effetti negativi su Natura 2000 possono o non possono essere autorizzati"*.

Le Linee guida nazionali sintetizzano il suddetto enunciato puntualizzando nel paragrafo 1.2 che: *"[...] esiste una distinzione tra l'Art. 6, paragrafi 1 e 2, che definiscono un regime generale e l'Art. 6, paragrafi 3 e 4, che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche."*

In linea generale, pertanto, una misura di conservazione sito-specifica avente ad oggetto un'attività di mera fruizione del territorio può garantire la compatibilità della medesima con gli obiettivi di conservazione del sito solo nella misura in cui è specificatamente formulata per delimitarne l'ambito di influenza sugli habitat, sulle specie e sull'integrità del sito stesso e, quindi, per evitare che da tale attività possa derivare un pregiudizio per il perseguimento delle finalità più generali della Direttiva.

Per le attività non specificatamente ed esaurientemente individuate e regolamentate dalle misure di conservazione resta ferma la necessità di procedere, anche in applicazione del principio di precauzione, a una verifica preliminare mediante il livello I della Valutazione di Incidenza –

“screening di incidenza”. Tale verifica può trovare anche applicazione nelle pre-valutazioni previste dalle Linee guida nazionali per la VInCA.

Quesito n. 4) se coerentemente al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si rende necessario attivare la procedura di VINCA per le attività che andranno svolte in corrispondenza di aree che sono state già oggetto di una valutazione ambientale nell’ambito della procedura di VAS, in quanto integrata con la VINCA.

Occorre preliminarmente evidenziare che il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali trova già applicazione nel coordinamento e nella corretta integrazione della VInCA con i procedimenti di VAS e di VIA, come anche disposto dall’art. 10 della parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

Fatta tale premessa, si ritiene necessario riportare le indicazioni fornite nella guida metodologica di cui alla comunicazione C(2021) 6913 *final* del 29/09/2021, le quali, in virtù di quanto già considerato nel riscontro ai quesiti n.1 e n. 2, possono essere estese anche al concetto di “attività”.

Nella sezione 4.2 del documento si evidenzia che *“Tuttavia i futuri progetti da attuare nel contesto di un piano dovrebbero essere in linea con la conclusione dell’opportuna valutazione intrapresa per il piano spaziale/settoriale strategico. Ciò non sostituisce l’obbligo di effettuare un’opportuna valutazione dei progetti futuri derivanti da tale piano.”*

Le Linee guida nazionali confermano gli indirizzi unionali. Nella sezione 1.10 viene, infatti, chiarito che: *“Aver assolto alla VInCA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VInCA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi. In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Così come nell’ambito dei progetti e delle opere.”*.

Ancora, nella sezione 2.8 le Linee guida nazionali dispongono che: *“Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell’effetto cumulo generato dagli stessi”*.

Per quanto sopra rappresentato, in relazione al livello di approfondimento della VAS non si può escludere che per le attività che sono state già oggetto di una VInCA nell’ambito della suddetta procedura potrebbe essere necessaria, in fase di attuazione del piano o del programma, una ulteriore preventiva verifica ai sensi dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat.

In altre parole, la necessità o meno di intraprendere una VInCA per le attività da svolgersi nel piano o nel programma dipenderà da diversi elementi quali, ad esempio, la scala di pianificazione adottata, il livello generale di approfondimento del piano/programma, l’aver già individuato la localizzazione degli interventi/azioni da attuare, l’aver già determinato la tipologia

e l'entità dei medesimi nonché l'aver già valutato il possibile effetto cumulo generato dall'insieme degli interventi/azioni previsti nella pianificazione.

Quesito n. 5) se una valutazione tecnica preliminare fondata sull'esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all'articolo 12 della "Direttiva Uccelli" e all'articolo 17 della "Direttiva Habitat", possa individuare, all'interno dei siti della rete natura 2000, ambiti per i quali non si rende necessaria la procedura di VINCA, non presentando caratteristiche intrinseche proprie per la conservazione soddisfacente di habitat e specie.

Come richiamato nelle premesse generali del presente riscontro, tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza desumibili dai principi fondanti la Direttiva Habitat e confermate nei documenti di indirizzo unionale vi è quella per cui non è possibile l'individuazione di zone buffer rispetto ai siti natura 2000 all'interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati a VIncA.

In particolare, le Linee guida nazionali al paragrafo 2.2 dispongono che: *“La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all'interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizioni dell'art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Province Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziale per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A.”*

Il quesito in questione fa riferimento a *“una valutazione tecnica preliminare fondata sull'esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all'articolo 12 della “Direttiva Uccelli” e all'articolo 17 della “Direttiva Habitat”* che è proprio riferibile al concetto di pre-valutazione come definito nelle Linee guida nazionali, le quali, a fronte di un'impossibilità di individuare mere esclusioni di tipologie di interventi e attività dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, al paragrafo 2.3 prevedono che:

“[...], le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto, le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione)."

In virtù di quanto evidenziato, la metodologia ipotizzata nel quesito n. 5 può essere considerata compatibile con l'articolo 6.3 della Direttiva Habitat se ricondotta nel solco delle pre-valutazioni previste dalle Linee guida nazionali, inclusa la verifica di corrispondenza. Tali pre-valutazioni, infatti, non possono in alcun modo essere finalizzate all'esclusione preventiva e generalizzata di porzioni di territorio dall'ambito di applicazione dell'articolo 6.3 della Direttiva Habitat, ma devono riferirsi a singole categorie di intervento o attività, con la finalità di accertare che le stesse non siano suscettibili di determinare incidenze negative significative sui siti della Rete Natura 2000, in relazione ai relativi obiettivi e alle misure di conservazione.

In conclusione del presente riscontro ai quesiti posti da codesta Regione, si ritiene che le determinazioni da assumere in merito alle fattispecie in esame non possano che emergere da un'adeguata valutazione tecnica da parte delle Autorità competenti avendo a mente i principi di prevenzione e di precauzione che informano l'ordinamento vigente.

Francesco Tomas

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)